

Unione Tresinaro Secchia

Provincia di Reggio Emilia

tra i Comuni di



BAISO



CASALGRANDE



CASTELLARANO



RUBIERA



SCANDIANO



VIANO

**Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di
committenza e della stazione unica per gli appalti**

Approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 4 del 30/01/2015

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SCANDIANO, CASALGRANDE, RUBIERA, CASTELLARANO, VIANO, BAISO E UNIONE TRESINARO SECCHIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E DELLA STAZIONE UNICA PER GLI APPALTI.

INDICE

ART. 1 – PREMESSA

ART. 2 - OGGETTO

ART. 3 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E ATTIVITA' CONFERITE

ART. 4 - ATTIVITA' E SERVIZI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ART. 5 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'ENTE ADERENTE

ART. 6 - OPERATIVITÀ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ART. 7 - REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 8 - DOTAZIONE DI PERSONALE

ART. 9 - DURATA E RECESSO

ART. 10 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE

ART. 11 - SPESE PER IL CONTENZIOSO

ART. 12 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

ART. 13 – CONTROVERSIE

ART. 14 – NORMA DI RINVIO

ART. 15 - REGISTRAZIONE

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 4 (quattro) del mese di Febbraio in Scandiano (RE), presso la sede legale dell'Unione dei comuni della stessa Unione Tresinaro Secchia, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

TRA

- Il **Comune di Baiso** rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Fabrizio Corti, nato a Sassuolo (MO) il 13 Maggio 1973 (codice fiscale CRTFRZ73E13I462J), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Baiso, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/01/2015 ;
- Il **Comune di Casalgrande**, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Alberto Vaccari, nato a Sassuolo (MO) il 18 Dicembre 1969 (codice fiscale VCCLRT69T18I462L), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casalgrande, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 19/01/2015 ;
- Il **Comune di Castellarano**, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Gian-Luca Rivi, nato a Sassuolo (MO) il 25 Settembre 1964 (codice fiscale RVIGLC64P25I462V), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castellarano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2015 ;
- Il **Comune di Rubiera**, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Emanuele Cavallaro, nato a Correggio (RE) il 2 Novembre 1979 (codice fiscale CVLMNL79S02D037K), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Rubiera autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2015;
- Il **Comune di Scandiano**, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Alessio Mammi, nato a Scandiano (RE) il 3 Aprile 1980 (codice fiscale MMMLSS80D03I496H), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Scandiano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2015 ;
- Il **Comune di Viano**, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Giorgio Bedeschi, nato a Viano (RE) il 2 Aprile 1949 (codice fiscale BDSGRG49D02L831U), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Viano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/01/2015;

E

- L'Unione Tresinaro Secchia (C.F. 02337870352) con sede a Scandiano (RE), Piazza Della Libertà n. 6 nella persona del Sig. Rivi Gian-Luca, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 30/01/2015 esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- il titolo I capo V del d.lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi degli enti locali promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'art. 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, da ultimo modificato con il D.L n. 66/2014, dispone che: "i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni di Comuni di cui all'art. 32 del D.lgs, 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56. In alternativa gli stessi comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici d'acquisto gestiti da CONSIP o da altro soggetto aggregatore di riferimento....";

- in data 3 aprile 2008, è stata costituita tra i comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano l'Unione dei Comuni "Tresinaro-Secchia", integrata in data 21 ottobre 2013 a seguito dell'adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza allo Statuto dell'Unione medesima approvato dai singoli Consigli;

- al fine di consentire l'operatività delle norme anzidette si è scelto di addivenire alla stipula di apposita convenzione per la gestione associata del servizio di centrale unica di committenza, con funzioni anche di stazione unica appaltante;

- una struttura qualificata assicura un'azione amministrativa più snella e tempestiva, ma permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure e una riduzione del contenzioso;

- la costituzione di un'unica centrale di committenza consente di aggregare le più significative decisioni di spesa per tutti i servizi dei 6 comuni dell'Unione e, nel contempo, di associare le gare, per una governance del settore dei contratti pubblici più efficiente e capace di indirizzarsi verso obiettivi unitari;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**ART. 1 – PREMESSA**

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione nella presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché degli articoli n. 1 “Finalità” e n. 6 “Funzioni dell’Unione” dello Statuto dell’Unione, ha per scopo la costituzione presso l’Unione Tresinaro-Secchia della Centrale Unica di Committenza, con funzione prevalente di stazione unica appaltante, (di seguito denominata CUC) ed il conferimento da parte dei Comuni delle funzioni, compiti e attività di competenza più avanti descritti, in ottemperanza a quanto previsto dalla art. 33 comma 3 bis del Decreto Legislativo 163/2006 come modificato dal D.L. n. 66/2014. La gestione associata delle funzioni della centrale unica di committenza persegue l’obiettivo della gestione ottimale, assicurando l’unicità di conduzione e la semplificazione delle attività secondo principi di professionalità.
2. La CUC è costituita presso la sede legale dell’Unione Tresinaro-Secchia in Corso Vallisneri n. 6 – Scandiano (RE).
3. L’ambito territoriale per la gestione coordinata e associata del servizio in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione, firmatari della presente convenzione, non escludendo la possibilità di offrire il servizio di gestione delle gare, convenzionandosi, anche ad altri enti.
4. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.

ART. 3 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E ATTIVITA’ CONFERITE

1. La CUC ha il compito di gestire, per conto di tutti gli enti associati e a prescindere dal numero degli abitanti, gli appalti e le acquisizioni di lavori pubblici, servizi e beni, svolgendo preliminarmente le procedure di gara. Il valore degli appalti sarà quello previsto dalle vigenti disposizioni normative per l’operatività della C.U.C.;
2. Sono esclusi dalla gestione delle Centrale Unica di Committenza i lavori e gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia prevista dal legislatore, salvo diversi accordi in sede di programmazione annuale. Per tali ipotesi provvederanno autonomamente i singoli Comuni aderenti, secondo le proprie norme regolamentari.
3. Rimane ferma la possibilità dei singoli enti aderenti di effettuare in alternativa e autonomamente i propri acquisti sotto o sopra soglia, attraverso gli strumenti elettronici

di acquisto, gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Il ricorso alla Centrale Unica di Committenza è subordinato alla verifica, da parte del Responsabile della struttura addetta alla spesa del Comune associato, che da parte di Consip S.p.A., non siano attive convenzioni per la fornitura dei beni/servizi in affidamento.
5. Nel caso in cui sia riscontrata una convenzione Consip attiva, il ricorso alla Centrale di Committenza, al fine di procedere comunque ad autonoma procedura di acquisto, potrà essere disposto previa attestazione da parte del Responsabile della struttura addetta alla spesa del Comune associato, che il valore dei beni/servizi in acquisizione risulta uguale/inferiore a quello previsto dalla citata convenzione, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, facendo comunque riferimento ai parametri di qualità e prezzo desumibili dalla suddetta convenzione Consip e riguardanti gli analoghi beni, oppure beni comparabili da indicare.
6. Il ricorso alla Centrale Unica di Committenza è subordinato altresì alla verifica, da parte del Responsabile della struttura addetta alla spesa del Comune, che il bene e/o servizio non può essere acquisito secondo le modalità del Me.Pa., in quanto indisponibile o, se disponibile, che si appalesi — per mancanza di qualità essenziali — inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente, e all'attestazione di aver espletato richiesta di offerta (R.d.O.) che non ha consentito di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi in acquisizione.

ART. 4 - ATTIVITA' E SERVIZI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. La Centrale Unica di Committenza cura, in particolare, le seguenti attività e servizi:
 - redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - approva la determinazione a contrattare;
 - protocolla tutti gli atti di gara;
 - cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi:
- a) di pubblicità, sia nelle modalità previste dalla normativa vigente, ivi compresi quelli previsti dal SITAR e dall'AVCP, sia con forme più estese qualora si riscontri una scarsa partecipazione alle procedure stesse;

- b) di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
- c) di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
- nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
 - verbalizza le sedute di gara, sia pubbliche che private;
 - provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva, previa verifica dei requisiti;
 - cura l'accesso agli atti di gara;
 - esamina e cura gli eventuali contenziosi od opposizioni insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
 - provvede a trasmettere al sito informatico dei singoli enti aderenti i dati concernenti le procedure di affidamento di cui alla presente convenzione.
2. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti ai singoli enti aderenti.
3. Terminata la procedura di aggiudicazione, la CUC trasmette copia integrale del fascicolo all'Ente aderente, ai fini degli atti consequenziali;
4. La CUC avrà inoltre il compito di creare l'elenco ufficiale dei fornitori o prestatori di servizi (ex art. 45 del d.lgs 163/2006) qualora le amministrazioni in convenzione lo ritenessero utile o necessario.
5. La CUC infine si impegna a proporre gare unitarie agli Enti associati sulla base delle scadenze dei contratti comunicate tempestivamente dagli Enti medesimi. In particolare, entro il 30 ottobre di ogni anno ciascuna Amministrazione dovrà trasmettere all'Unione dei Comuni l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che dovrà effettuare nell'anno successivo, per permettere alla Centrale di Committenza di programmare la propria attività.

ART. 5 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'ENTE ADERENTE

1. Restano di competenza del singolo ente aderente la fase che precede la predisposizione del bando, nonché la fase che segue l'aggiudicazione definitiva. A titolo esemplificativo e non esaustivo restano di competenza del singolo ente:
 - la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi dell'art. 10 D.Lgs n. 163/2006;
 - le attività di individuazione delle opere da realizzare e delle forniture da acquisire;
 - la redazione e l'approvazione dei progetti, capitolati e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - la prenotazione dell'impegno di spesa;
 - la stipulazione del contratto;
 - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e delle forniture.
2. Oltre a quanto indicato al comma 5 del precedente articolo 4, gli enti associati comunicano alla CUC tempestivamente non appena approvati i relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno. In particolare, entro il 30 ottobre di ogni anno, ciascuna Amministrazione dovrà trasmettere all'Unione dei Comuni l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che dovrà effettuare nell'anno successivo, per permettere alla Centrale di Committenza di programmare la propria attività. L'elenco dei contratti dovrà indicare:
 - l'oggetto dell'intervento e l'importo presunto della spesa
 - il responsabile di procedimento
 - il termine entro il quale dovrà avere inizio l'acquisizione.
3. Gli enti associati forniscono alla Centrale Unica di Committenza tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti, così come definiti dalla presente convenzione.
4. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti interessati agli esiti della procedura assumeranno a proprio carico gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Centrale Unica di Committenza riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dai singoli enti interessati.
5. Gli enti associati assumono a proprio carico la spesa per il pagamento dei contributi all'AVCP/ANAC e le spese di pubblicità legale previste dalla vigente normativa.

ART. 6 - OPERATIVITÀ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. Ai fini dell'operatività della Centrale Unica di Committenza gli enti associati si impegnano a nominare il Responsabile Unico del Procedimento, ex art 10 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio e a darne tempestiva comunicazione alla Centrale Unica di Committenza.

2. La Centrale Unica di Committenza da parte sua nomina il Responsabile di ciascun procedimento di propria competenza ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento degli atti indicati nel precedente comma 2, lettera c, dell'art. 5 che conterranno tra l'altro:

- gli estremi del provvedimento della nomina a RUP;
- l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
- l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza, derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
- i criteri di selezione ed eventuali indicazioni per la scelta degli operatori economici e delle offerte;
- l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
- gli allegati relativi al quadro economico, i documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, il capitolato speciale d'appalto, il PSC (Piano di Sicurezza e di coordinamento) il D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali), lo schema di contratto e quant'altro necessario ai termini di legge;

4. Per ciascun intervento la Centrale Unica di Committenza adotta la determina a contrarre per l'avvio della procedura e degli adempimenti di competenza entro i termini stabiliti dagli atti indicati nel precedente comma 2 dell'art. 5. In base alle informazioni sui fabbisogni fornite dagli enti aderenti, la Centrale Unica di Committenza si attiva infine autonomamente per programmare ed acquisire nel modo più razionale ed economico beni e servizi attraverso la conclusione di accordi quadro a favore degli enti aderenti ovvero, subordinatamente alla messa a disposizione da parte di questi ultimi delle relative risorse finanziarie, di contratti collettivi di fornitura in loro favore.

ART. 7 - REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Centrale Unica di Committenza è operativa presso la sede dell'Unione Tresinaro Secchia, che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
2. Il responsabile della CUC assume la titolarità giuridica e la responsabilità gestionale del servizio. Il responsabile della CUC, nell'espletamento del servizio, si avvale della attività dei referenti degli enti aderenti per l'espletamento dei singoli procedimenti dei rispettivi Comuni che li vedono coinvolti e di personale appositamente destinato alla CUC.
3. I comuni associati adotteranno, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, un protocollo operativo da approvarsi con delibera di giunta, che integri le modalità di organizzazione e funzionamento previste dalla presente convenzione.

ART. 8 - DOTAZIONE DI PERSONALE

1. Gli enti associati si impegnano reciprocamente, e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a dotare l'Unione di personale, a seconda delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Responsabile del Servizio e definite annualmente dalla Giunta dell'Unione.

ART. 9 - DURATA E RECESSO

1. La durata della convenzione è a tempo indeterminato.
2. Le funzioni gestite in forma associata hanno decorrenza dal 1/1/2015 per servizi e forniture e dal 1/7/2015 per lavori.
3. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

ART. 10 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE

1. Tutte le spese di funzionamento del CUC saranno sostenute tra gli enti aderenti con la seguente ripartizione:
 - quota fissa pari al 30% della spesa: proporzionalmente al numero degli abitanti risultante al 31 dicembre dell'anno precedente l'attività svolta dalla CUC.
 - per la rimanente parte: proporzionalmente al valore dei contratti stipulati dagli enti aderenti.
2. I contributi all'AVCP/ANAC nonché le spese di pubblicità legale, come già specificato, saranno a carico dell'Ente per il quale la CUC sta svolgendo la gara, che provvederà a trasferire i relativi importi all'Unione per ogni singola procedura.

ART. 11 - SPESE PER IL CONTENZIOSO

1. Le spese relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico all'ufficio unico, per questioni che riguardano le fasi gestite dallo stesso ufficio; diversamente saranno sostenute dai Comuni interessati.

ART. 12 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione per lo svolgimento delle funzioni, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio associato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità.

5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.

8. L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 14 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 15 - REGISTRAZIONE

Il presente atto composto da n. 11 facciate scritte per intero e n. 8 righe della facciata 12 sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

- Comune di Baiso Sindaco Fabrizio Corti _____

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- Comune di Casalgrande Sindaco Alberto Vaccari _____

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- Comune di Castellarano Sindaco Gian-Luca Rivi _____

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- Comune di Rubiera Sindaco Emanuele Cavallaro _____

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- Comune di Scandiano Sindaco Alessio Mammi _____

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- Comune di Viano Sindaco Giorgio Bedeschi _____

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- Unione Tresinaro Secchia Presidente Gian –Luca Rivi _____

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241